



Allegato n. 2

**Procedura aperta per la del
fornitura secondo la formula
“chiavi in mano” di:
*Apparecchiature e attrezzature varie
occorrenti alla Struttura “Centro di
Chirurgia Urologica e Trapianti Renali”
del’Azienda Ospedaliero – Universitaria
“Ospedali Riuniti” di Foggia.***

Schema di Contratto



Procedura aperta per la fornitura di Apparecchiature occorrenti alla Struttura Centro Trapianti Renali

**CONTRATTO PER LA FORNITURA DI:
Apparecchiature e attrezzature varie occorrenti alla Struttura “Centro di
Chirurgia Urologica e Trapianti Renali” dell’Azienda Ospedaliero –
Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia**

TRA

L’Azienda Ospedaliero – Universitaria “Ospedali Riuniti” domiciliata ai fini del presente atto in **FOGGIA**, presso la propria sede legale sita alla **Viale L. Pinto, 1** in persona del Direttore Generale Dott. Tommaso Moretti, (nel seguito per brevità anche **Stazione Appaltante**)

E

_____, sede legale in _____, via _____, capitale sociale Euro _____=, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____=, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, via _____, capitale sociale Euro _____=, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, dott. _____, repertorio n. _____ (di seguito nominata, per brevità, anche **“Fornitore”**).

PREMESSO

- a) che con Deliberazione del Direttore Generale n° ____ del _____ è stata indetta pubblica gara a procedura aperta per la fornitura e relativa installazione secondo la formula “chiavi in mano” di:
- 1) Apparecchiature e attrezzature varie occorrenti alla Struttura “Centro di Chirurgia Urologica e Trapianti Renali” dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia**
- 2) Servizio di Manutenzione dei beni forniti, installati e collaudati;**
- b) che con il provvedimento innanzi citato si è altresì disposto di provvedere, ai sensi dell’art.66 del D. lgs. n.163/2006, alla esecuzione di tutte le forme di pubblicità della gara indetta provvedendo, tra l’altro, alla pubblicazione del Bando di gara sulla GURI n. _____ del _____;
- c) che con Determinazione del Direttore dell’Area Gestione del Patrimonio n° _____ del _____ il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e a prestare

Per accettazione del concorrente (timbro e firma).....



- i servizi oggetto del presente contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente contratto;
- d) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati, nonché dal bando di gara e dal disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- e) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto l'Offerta Tecnica del Fornitore, l'Offerta Economica del Fornitore, il Bando, il Disciplinare di Gara e il Disciplinare Tecnico.

Articolo 2

Definizioni

1. Nell'ambito del contratto si intende per:

6. **Società Aggiudicatrice:** Azienda – Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” – FOGGIA – ;

7. **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo di imprese risultato aggiudicatario;

8. **Data di pronti al collaudo:** si intende la data in cui il Fornitore dichiara installate, perfettamente funzionanti e pronte per il collaudo tutti i beni oggetto di gara, regolarmente forniti ed installati;

9. **Offerta Tecnica:** la proposta tecnico organizzativa della ditta aggiudicataria che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Le espressioni riportate negli allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole del contratto disponga diversamente.

Formattato: Puntato + Livello:1 +
Allinea a: 1.23 cm + Tabulazione dopo:
1.86 cm + Rientra di: 1.86 cm

Formattato: Puntato + Livello:1 +
Allinea a: 1.23 cm + Tabulazione dopo:
1.86 cm + Rientra di: 1.86 cm



Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi oggetto della presente sono regolati in via graduata:
 - a) dalle clausole del presente atto e dai suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle norme in materia di Contabilità dello Stato e della disciplina settoriale degli appalti di forniture;
 - c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi che entreranno in vigore successivamente.

Articolo 4

Oggetto

Con il presente atto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Stazione Appaltante a fornire – con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui alla propria Offerta Tecnica ed all'Offerta Economica, nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta:

1. In particolare, formano oggetto del contratto le sottototate prestazioni meglio specificate nel Disciplinare Tecnico:

- 1) **Apparecchiature occorrenti alla Struttura "Centro di Chirurgia Urologica e Trapianti Renali" dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia;**
- 2) **fornitura di tutti i servizi tecnici relativi alla installazione, eventuale parametrizzazione, attivazione operativa, assistenza tecnica, formazione e addestramento per tutte le categorie di utilizzatori delle apparecchiature così come dettagliate nel Disciplinare Tecnico, supporto alle attività di organizzazione, avvio e coordinamento del servizio;**
- 3) **Adeguamento impiantistico ed eventuali opere edili dei locali presso cui saranno installate le singole apparecchiature;**
- 4) **fornitura di tutti i servizi tecnici relativi alla manutenzione del tipo "FULL RISK" sia con oneri a carico del Fornitore sia con oneri a carico della Stazione appaltante;**
- 3) **fornitura di tutti i servizi tecnici relativi alla manutenzione del tipo "FULL RISK" con eventuale sottoscrizione di apposito contratto per il periodo successivo a quello di cui al precedente punto 4 i cui**

Formattato: Numerazione automatica + Livello:1 + Stile numerazione: 1, 2, 3, ... + Comincia da:1 + Allineamento: A sinistra + Allinea a: 0.63 cm + Tabulazione dopo: 1.27 cm + Rientra di: 1.27 cm

Formattato: Numerazione automatica + Livello:1 + Stile numerazione: 1, 2, 3, ... + Comincia da:3 + Allineamento: A sinistra + Allinea a: 0.63 cm + Tabulazione dopo: 1.27 cm + Rientra di: 1.27 cm



oneri, rivenienti dall'offerta economica sono a totale carico della Stazione Appaltante.

Le caratteristiche tecniche di tutti i componenti del sistema sono quelle riportate nell'offerta tecnica della Ditta aggiudicataria parte integrante del presente contratto anche se non fisicamente allegata.

2. Le attività di cui al presente contratto non sono affidate al Fornitore in esclusiva e, pertanto la Stazione Appaltante, in caso di inadempienza agli obblighi previsti dal presente contratto, nel rispetto della normativa vigente, potrà affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal medesimo Fornitore.
3. Ferme restando le condizioni contrattuali con il presente atto stabilite, la Stazione Appaltante ha facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente atto, l'aumento delle prestazioni contrattuali rispetto a quelle espressamente indicate nel presente atto nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente atto e comunque fino a concorrenza del limite di cui all'art. 27, commi 1 e 3 del DM Tesoro 28 ottobre 1985. In particolare l'eventuale erogazione di attività aggiuntive, relative ai servizi tecnico-professionali di supporto all'organizzazione, all'avvio alla gestione ed al coordinamento delle attività, sarà calcolata sulla base delle quotazioni indicate e/o desumibili dall'Offerta Economica.

Articolo 5

Utilizzazione del contratto

1. La gestione funzionale dei beni forniti verrà effettuata dalla Stazione Appaltante con la quale il Fornitore dovrà procedere a svolgere e coordinare tutte le attività e le prestazioni previste dal presente atto. In particolare le fasi di collaudo di tutte le tecnologie offerte saranno svolte congiuntamente dal Fornitore e dal personale incaricato della predetta Stazione Appaltante, la quale verificherà la corrispondenza e conformità delle forniture e dei servizi tecnici con quanto previsto in sede di Offerta Tecnica. Alla Stazione Appaltante spetterà:
 - a) procedere alla liquidazione delle fatture maturate dal Fornitore;
 - b) garantire l'adempimento delle obbligazioni formali previste nel presente contratto.
2. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti con cui la stessa verrà a rapportarsi nel corso dell'esecuzione del contratto; qualora il Fornitore dia esecuzione a disposizioni e/o prestazioni emessi da soggetti non legittimati le stesse non verranno riconosciute ad ogni effetto ed alcun diritto potrà essere vantato dal Fornitore nei confronti della Stazione Appaltante. A tal fine contestualmente alla stipula del contratto la Stazione Appaltante provvederà a comunicare al Fornitore i nominativi del personale abilitato.



Articolo 6

Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza del contratto, le comunicazioni con la Stazione Appaltante potranno essere formalizzate con la ricezione da parte del Fornitore dei documenti relativi trasmessi dalla medesima a mezzo lettera, fax, o altro mezzo anche elettronico ritenuto idoneo e comunque disciplinato dalla normativa vigente o che dovesse entrare in vigore con particolare riferimento a quella applicabile alle Amministrazioni Pubbliche.

Articolo 7

Durata

1. Limitatamente alla fornitura dei beni, il rapporto contrattuale, che si instaura ad ogni effetto a far tempo dalla data di sottoscrizione del presente contratto ed a seguito del collaudo positivo, fino al pagamento delle fatture all'uopo emesse dal Fornitore, salvo diversa disposizione riportata nei successivi articoli;
2. Relativamente, invece, al servizio di manutenzione di cui al successivo art. 14, il rapporto contrattuale si instaura ad ogni effetto a far tempo dalla data di sottoscrizione del presente contratto ed avrà validità per un periodo di anni 3 (tre) a far tempo dalla data immediatamente successiva a quella entro la quale il servizio stesso viene garantito con spese a carico del Fornitore.

Articolo 8

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi, anche se materialmente non menzionata, o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei Disciplinari di gara e nella Offerta Tecnica del Fornitore, allegata al presente atto. In ogni caso, il Fornitore si



obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero divenire obbligatorie successivamente alla stipula del contratto.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, qualora emanate antecedentemente alla data fissata per la presentazione delle offerte anche nel caso in cui dovessero produrre effetti obbligatori successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Stazione Appaltante, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso le Strutture Operative interessate, della e dei soggetti che verranno coinvolti nel procedimento così come specificate nei disciplinari di gara e nell'Offerta Tecnica del Fornitore dovranno essere eseguite senza interferire con le normali attività prestazionali: le modalità ed i tempi dovranno comunque essere concordati con la Direzione della Struttura Operativa stessa.
Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Struttura Operativa destinataria dei beni oggetto della gara;
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere, qualora necessario, nei locali della Struttura Operativa nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Stazione Appaltante nonché alla Struttura Operativa ed a quanti previsti nei successivi articoli, attraverso il personale all'uopo incaricato, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 9

Obblighi generali del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del contratto, a:



Procedura aperta per la fornitura di Apparecchiature occorrenti alla Struttura Centro Trapianti Renali

- a) fornire i beni oggetto del contratto ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel contratto, negli Allegati e negli atti di gara;
 - b) manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto del contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Stazione Appaltante ed alla Struttura Operativa utilizzatrice, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nel contratto, ed, in particolare, ai parametri di qualità previsti;
 - d) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Stazione Appaltante;
 - e) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura dei beni e la prestazione dei servizi oggetto del contratto in tutti i luoghi che verranno indicati dalla Stazione Appaltante, anche successivamente alla data di stipula del presente contratto, fermo restando che forniture e servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione della sede di detti soggetti.

Articolo 10

Obbligazioni specifiche del Fornitore

Il Fornitore, utilizzando la propria organizzazione tecnica ed amministrativa e le proprie risorse, si obbliga a dare esecuzione alla propria Offerta Tecnica ed in particolare:

- a) a provvedere** alla installazione, configurazione e conduzione operativa di tutte le tecnologie offerte e riportate in sede di Offerta Tecnica con ogni onere e spesa a proprio carico; a titolo esemplificativo e non esaustivo nei predetti oneri si intendono incluse le attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio, consegna ed, eventualmente, la rimozione e asporto dell'imballaggio;
- b) a provvedere**, secondo le modalità di seguito descritte, al collaudo tecnico funzionale di tutte le tecnologie proposte nell'Offerta Tecnica;
- c) a provvedere**, secondo i piani presentati in sede di Offerta Tecnica, alla formazione ed al supporto di tutti gli utilizzatori dei beni forniti;
- d) ad** attivare i beni offerti ed installati entro i tempi previsti dal piano di avviamento presentato in sede di offerta e comunque entro **60 giorni** solari dalla data di sottoscrizione del contratto;

Formattato: Numerazione automatica + Livello:1 + Stile numerazione: a, b, c, ... + Comincia da:1 + Allineamento: A sinistra + Allinea a: 0.63 cm + Tabulazione dopo: 1.27 cm + Rientra di: 1.27 cm



- e) a garantire** durante tutto il periodo previsto in offerta e con spese a carico del Fornitore la manutenzione full-risk delle apparecchiature fornite ed installate comprensiva di intervento presso le singole strutture ove le stesse verranno ubicate, parti di ricambio, mano d'opera.

Articolo 11

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto.

Articolo 12

Modalità e termini di esecuzione degli obblighi contrattuali

1. Per l'esecuzione delle prestazioni indicate nei disciplinari di gara e nell'Offerta Tecnica il Fornitore si obbliga a rispettare le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati nell'ordinativo di fornitura;
2. la consegna di ciascuna apparecchiatura, nei luoghi indicati nei disciplinari di gara e nell'Offerta Tecnica, si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio;
3. la installazione, configurazione e conduzione operativa di ciascuna apparecchiatura direttamente presso le sedi previste nei disciplinari di gara e nell'Offerta Tecnica;
4. le apparecchiature viaggiano a rischio e pericolo del Fornitore, il quale dovrà, pertanto, adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare che le stesse subiscano danni durante il trasporto;



5. in esecuzione di quanto previsto dal presente atto il Fornitore dovrà procedere alla messa in funzione del sistema/apparecchiature e procedere all'attivazione dei servizi oggetto del contratto entro i tempi previsti dal piano di avviamento presentato in sede di offerta e comunque non oltre **30** giorni solari a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. Resta inteso che le attività relative alla manutenzione del sistema/apparecchiature per l'intero periodo di vigenza contrattuale verranno avviate successivamente alla data del collaudo con esito positivo;
6. in caso di impossibilità a procedere ad un accurato controllo anche a consegna avvenuta ed accettata, ove emergesse qualche vizio occulto, o comunque non corrispondenza ai requisiti prescritti, potrà comunque procedersi alla contestazione delle connesse irregolarità;
7. le comunicazioni relative ad ogni contestazione interrompono i termini di pagamento delle prestazioni contrattualizzate sino alla risoluzione della irregolarità contestata;
8. nell'eseguire la prestazione oggetto dell'appalto, la Ditta aggiudicataria potrà proporre, evidenziandole e motivandole in modo specifico, variazioni migliorative rispetto a quanto indicato nei disciplinari di gara senza alcuna variazione di prezzo rispetto alla Offerta Economica presentata in sede di gara.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di accettare le variazioni proposte. Alle variazioni apportate senza il prescritto benestare della medesima Stazione Appaltante potrà essere ordinato il ripristino delle condizioni iniziali a cura e spese della Ditta aggiudicataria.

Il Referente della Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, potrà proporre varianti al progetto. In tal caso è fatto obbligo alla ditta assoggettarvisi e proporre all'approvazione del predetto Referente, nei termini indicati, il nuovo Piano di progetto esecutivo rimodulato ed il relativo piano economico rimodulato nei limiti previsti dal precedente art. 4.

Le varianti alla fornitura potranno essere disposte dalla Stazione Appaltante:

- ~~a)~~ per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari;
- ~~b)~~ per cause impreviste o imprevedibili o per la intervenuta possibilità di utilizzare materiali non esistenti al momento dell'offerta che potrebbero determinare, senza aumenti di prezzo, significativi miglioramenti alle attività;
- ~~c)~~ per il manifestarsi di errori o omissioni nel Disciplinare Tecnico che possano pregiudicare la prestazione;
- ~~d)~~ per nuove esigenze emerse dall'effettuazione delle attività.

La esecutività della variante progettuale sarà comunicata alla Ditta aggiudicataria in via amministrativa dal Referente della Stazione Appaltante.

Articolo 13

Collaudo

L'operazione di collaudo è intesa a verificare, per ciascuna apparecchiatura:

- la conformità al tipo, ai modelli e alle quantità descritte nell'Offerta Tecnica del Fornitore;

Schema di contratto

Owner: G.Muci

Pagina 10 di 25

Formattato: Rientro: Sinistro: 1.27 cm, Sporgente 0.63 cm, Puntato + Livello:1 + Allinea a: 0.95 cm + Tabulazione dopo: 1.25 cm + Rientra di: 1.25 cm, Tabulazioni: Non a 1.25 cm

Formattato: Rientro: Sinistro: 0.5 cm, Puntato + Livello:1 + Allinea a: 0 cm + Rientra di: 0.5 cm

Per accettazione del concorrente (timbro e firma).....



- le condizioni di funzionamento, sulla scorta delle prove funzionali e diagnostiche stabilite per ciascun tipo di apparecchiatura e procedure attuative, oltre ad eventuali Sw indispensabili per il funzionamento delle apparecchiature stesse.

In caso di collaudo non positivo di apparecchiature e/o Sw da cui dipende il loro funzionamento le prove stesse dovranno essere ripetute, alle stesse condizioni, entro il termine massimo di quindici giorni solari successivo alla data del collaudo avvenuto con esito sfavorevole con oneri a totale carico del Fornitore.

In qualsiasi caso, ed a prescindere da eventuali ripetizioni della fase di collaudo, il medesimo dovrà essere completato con esito favorevole entro il termine massimo di 60 giorni solari dalla data del primo collaudo. Qualora le prove di collaudo non vengano completate con esito positivo, entro i termini innanzi stabiliti, la Stazione Appaltante può esercitare la facoltà di risolvere il contratto addebitando al Fornitore ogni eventuale danno cagionato.

Per eventuali esigenze potranno essere previsti, a discrezione dalla Stazione Appaltante, collaudi parziali.

Articolo 14

Modalità di svolgimento del Servizio di Manutenzione

Il servizio di manutenzione delle apparecchiature costituenti la fornitura, è di tipo full-risk e quindi tendente al risultato dell'ottimale funzionamento delle apparecchiature oggetto dell'appalto.

Esso comprende, diritto di chiamata, la manodopera, la sostituzione delle eventuali parti di ricambio, la messa a punto e quant'altro occorrente per il perfetto funzionamento delle apparecchiature.

Il servizio dovrà essere garantito dal lunedì al sabato, escluse le festività infrasettimanali, dalle ore 8,00 alle ore 19,00 presso le sedi in cui sono ubicate le apparecchiature.

Gli interventi devono essere di norma effettuati in loco (on site) salvo riparazioni che richiedano il trasporto delle attrezzature nel laboratorio del Fornitore. In tal caso restano a carico dello stesso anche i rischi connessi al trasporto ed alla custodia delle attrezzature ritirate ai sensi degli artt.1766 e segg. del C.C.

Il prelievo deve risultare da apposito documento controfirmato dal personale della Stazione Appaltante in aggiunta alla documentazione fiscale prevista dalla legge.

Il Fornitore risponderà per qualsiasi danno arrecato nello svolgimento degli interventi e si impegna ad impiegare personale di assoluta fiducia e di provata esperienza, munito di apposito documento di riconoscimento da esibire a richiesta del personale della Stazione Appaltante, in occasione degli interventi assistenziali.

Tempi di intervento

Gli interventi tecnici di manutenzione e di ripristino delle funzionalità delle apparecchiature dovranno essere effettuati secondo i seguenti tempi:

Formattato: Rientro: Sinistro: 0.5 cm, Puntato + Livello:1 + Allinea a: 0 cm + Rientra di: 0.5 cm



Procedura aperta per la fornitura di Apparecchiature occorrenti alla Struttura Centro Trapianti Renali

•a) per malfunzionamenti relativi alle apparecchiature e/o al software applicativo, tali da impedirne l'utilizzo (guasti bloccanti), il tempo di intervento e ripristino delle funzionalità del sistema è pari alle ore previste nella propria offerta.

•b) per malfunzionamenti relativi alle apparecchiature e/o software applicativo che ne limitano parzialmente la funzionalità (guasti non bloccanti), il tempo di intervento e ripristino della funzionalità è pari alle ore previste nella propria offerta.

Per ore lavorative si intende il periodo che va dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 19.00.

Formattato: Numerazione automatica + Livello:1 + Stile numerazione: a, b, c, ... + Comincia da:1 + Allineamento: A sinistra + Allinea a: 0.63 cm + Tabulazione dopo: 1.27 cm + Rientra di: 1.27 cm

Articolo 14-bis (Articolazione Garanzia e Servizio di manutenzione)

Ai fini di una corretta gestione della Garanzia e del Servizio di Manutenzione, di seguito si riportano le rispettive articolazioni:

Garanzia

La Garanzia si articola nel modo seguente:

1) Un Primo periodo che ha valenza temporale pari a mesi 24, è previsto dalle norme vigenti in materia e con oneri tutti a totale carico dell'Impresa aggiudicataria.

2) Un Secondo periodo, definito "Garanzia aggiuntiva", che ha valenza temporale pari al periodo proposto in sede di Gara dal "Soggetto Partecipante" al punto 1. della "Scheda Servizi post-vendita", lo stesso sarà oggetto di valutazione ed assegnazione del relativo punteggio di cui al citato punto 1. della "Scheda Servizi post-vendita".

Anche per tale secondo periodo tutti gli oneri sono a totale carico dell'Impresa Aggiudicataria.

Formattato: Numerazione automatica + Livello:1 + Stile numerazione: 1, 2, 3, ... + Comincia da:1 + Allineamento: A sinistra + Allinea a: 0.63 cm + Tabulazione dopo: 1.27 cm + Rientra di: 1.27 cm

Manutenzione

Il Servizio di Manutenzione si articola nel modo seguente:

1) Primo periodo, corrisponde al periodo di garanzia di cui al precedente punto 1) del Servizio di **Garanzia**, i cui oneri sono a totale carico dell' Impresa aggiudicataria.

2) Secondo periodo, corrisponde al periodo di "Garanzia aggiuntiva" di cui al precedente punto 2) del Servizio di **Garanzia**, i cui oneri sono a totale carico dell' Impresa aggiudicataria.

3) Terzo periodo corrisponde al punto 4. della "Scheda Servizi post-vendita". Tale periodo, utile per una migliore qualificazione e valutazione del "Soggetto Partecipante", temporalmente, segue il Primo ed il Secondo periodo e gli oneri sono a totale carico dell'Impresa aggiudicataria.

4) Quarto periodo corrisponde al Punto 3.5) co. 3) lett. b), del Disciplinare di Gara, ha valenza temporale di mesi 36, gli oneri sono a carico della Stazione appaltante e sono quotati in sede di Gara nella offerta economica.

5) Quinto periodo corrisponde al punto 2. della "Scheda Servizi post-vendita", lo stesso sarà oggetto di valutazione ed assegnazione del relativo punteggio di cui al citato punto 2. della "Scheda Servizi post-vendita" e gli oneri, già quotati in sede di Gara, saranno a totale carico della Stazione Appaltante. Questo periodo sarà attivato dalla Stazione Appaltante allo spirare dei periodi dal Primo al Quarto solo previa autorizzazione con

Formattato: Numerazione automatica + Livello:1 + Stile numerazione: 1, 2, 3, ... + Comincia da:1 + Allineamento: A sinistra + Allinea a: 0.63 cm + Tabulazione dopo: 1.27 cm + Rientra di: 1.27 cm



atto formale se ed in quanto ritenuto da questa necessario. La valenza temporale del rapporto sarà determinata in sede di autorizzazione sulla base delle effettive necessità.

Articolo 15 **Ruolo delle Aree**

Per quanto nel presente contratto disposto, la Struttura Operativa destinataria dei beni, l'Area gestione del Patrimonio e l'Area gestione Tecnica assumono in nome e per conto della Stazione Appaltante un ruolo di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione del contratto anche attraverso soggetti o gruppi di lavoro all'uopo delegati.

Articolo 16 **Corrispettivi, condizioni migliorative**

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla Stazione Appaltante, e segnatamente i prezzi unitari netti di ogni prodotto o servizio oggetto dell'appalto, sono indicati nell'Offerta Economica allegata al presente atto.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori di servizi non potranno vantare alcun diritto nei confronti della Stazione Appaltante. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
4. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati
5. Gli eventuali software applicativi si intendono trasferiti alla Stazione Appaltante in licenza d'uso illimitata in termini di tempo e di utenti, e senza alcun limite di utilizzo presso le proprie strutture, al termine del contratto, decorrente dalla data del collaudo positivo.



Articolo 17 Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dalla Stazione Appaltante in favore del Fornitore sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente atto oltrechè sulla base della documentazione probatoria comprovante l'esecuzione di tutti gli obblighi contrattuali.
3) Il pagamento delle prestazioni, così come quotate nell'offerta economica del fornitore, verrà effettuato successivamente alla data di collaudo, con esito favorevole, di tutti le apparecchiature fornite.
2. In particolare, la fatturazione dovrà essere effettuata sulla base di quanto indicato nel precedente punto 2) e comunque in relazione alle prestazioni effettivamente svolte e, comunque, non contestate, nei termini e nei modi previsti dalla normativa in materia e dal presente contratto .
3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento al presente contratto, e dovrà essere intestata e spedita alla Stazione Appaltante.
4. L'importo delle predette fatture verrà corrisposto secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro i termini proposti in sede di gara a far tempo dalla data di ricevimento della fattura, e bonificato sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore, presso _____, A.B.I. _____, C.A.B. _____.
5. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
6. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto a pena di risoluzione.

Articolo 18 Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del

Formattato: Puntato + Livello:1 +
Allinea a: 1.25 cm + Tabulazione dopo:
1.88 cm + Rientra di: 1.88 cm



presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 19

Penali

Fase di consegna, installazione e del sistema/apparecchiature

1. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante e/o ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini indicati nel cronoprogramma, presentato quale parte integrante dell'Offerta Tecnica sia per quanto riguarda la consegna delle apparecchiature o per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, e di quanto a corredo degli stessi, la Stazione Appaltante applicherà al Fornitore le penali di seguito indicate fatto salvo il risarcimento del maggior danno:

• € 500,00 (cinquecento) per la mancata consegna delle apparecchiature;

• € 1.000,00 (mille) per la mancata attivazione delle apparecchiature e delle attività ad esse connesse.

2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente contratto; in tali casi la Stazione Appaltante applicherà al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati nei tempi ed in modo effettivamente conformi alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
4. La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, in difetto, avvalersi delle cauzioni di cui al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Formattato: Rientro: Sinistro: 1.27 cm, Puntato + Livello:1 + Allinea a: 1.89 cm + Tabulazione dopo: 2.52 cm + Rientra di: 2.52 cm, Tabulazioni: 1.9 cm, Allineato a sinistra + Non a 2.52 cm



Servizi di conduzione operativa e manutenzione

-6. Per indisponibilità totale delle apparecchiature (guasti bloccanti) causata da malfunzionamenti delle apparecchiature, tale da impedire l'utilizzo del sistema, sarà applicata a carico del Fornitore una penalità così determinata:

- per ogni fermo superiore alle 4 ore lavorative, di cui al precedente art. 14, sarà applicata una penale pari ad € 500 (cinquecento);
- se nell'arco di un periodo di 30 giorni solari i fermi saranno superiori alle 15 ore lavorative, anche non consecutive, sarà applicata una penale di €. 300 (trecento) per ogni ulteriore ora o frazione di ora lavorativa di indisponibilità del sistema;
- per fermi mensili di oltre 24 ore lavorative, ripetuti per tre mesi, anche non consecutivi, o comunque per un periodo totale di indisponibilità del sistema di oltre 120 ore lavorative nell'arco di un anno, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto addebitando al Fornitore i danni emergenti ed ogni onere sostenuto per garantire la continuità del servizio in argomento fermo restando l'applicazione della penale al precedente capoverso.

A tal fine sarà istituito presso la sede della Stazione Appaltante un apposito registro, tenuto da un incaricato della Struttura Operativa, nel quale sarà annotato il giorno e l'ora (in formato hh.mm.) di inizio indisponibilità del servizio così come contestata anche a mezzo fax o strumenti informatici equipollenti oltreché il giorno e l'ora (in formato hh.mm.) del ripristino del servizio così come verrà comunicato dal Fornitore con le identiche modalità previste per la contestazione.

=7. Per malfunzionamenti che limitano parzialmente la funzionalità delle apparecchiature (guasti non bloccanti) per periodi di tempo superiori alle 24 ore lavorative, sarà applicata a carico del Fornitore una penale di €. 200 (duecento) al giorno o frazione di giorno.

-8. Non saranno considerati periodi di indisponibilità del servizio i periodi di fermo dovuti ad operazioni di servizio (che dovranno essere preventivamente concordate tra le parti), ad installazioni e disinstallazioni di apparecchiature o infrastrutture, a cambi di modello o dispositivi, nonché di fermi dovuti a fatti non imputabili al Fornitore.


Il canone per il servizio non comprende la riparazione dei guasti provocati da, calamità, negligenza o cattivo uso, per i quali il Fornitore si impegna comunque ad intervenire e risolvere il problema nei tempi previsti, applicando un costo che sarà concordato tra le parti.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Stazione Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 20

Cauzione definitiva

1. Con la stipula del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore, a mente e termini di quanto stabilito dall'art. 113 del D. Lgs. 163/2006, è tenuto a costituire entro la data stabilita per la



- stipula del contratto, pena l'applicazione delle penali di cui sopra, una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale con le modalità stabilite dal disciplinare di gara.
2. Tale garanzia fideiussoria dovrà essere vincolata per tutta la durata del contratto, costituita in una delle forme stabilite dalla l. n. 348/1982 e coprire anche eventuali ulteriori ordinativi di fornitura della Stazione Appaltante.
 3. Tale garanzia fideiussoria dovrà quindi essere prestata:
 - mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa alle seguenti necessarie condizioni:
 - essere incondizionata e irrevocabile;
 - prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta della Stazione Appaltante, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d'opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;
 - prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2 cod. civ.;
 - avere copertura anche per il recupero delle penali contrattuali.
 4. La garanzia fideiussoria si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione degli obblighi rivenienti dall'aggiudicazione della fornitura.
 5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Stazione Appaltante, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 18, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
 6. Ciascuna garanzia prestata opera nei confronti della Stazione Appaltante a far data dalla ricezione del relativo ordinativo di fornitura e nei limiti degli importi nello stesso previsto.
 7. La garanzia opera per tutta la durata del contratto, e, comunque, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto ordinativo e da medesimo contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Stazione Appaltante, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
 8. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Stazione Appaltante.
 9. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al



reintegro entro il termine di 15 (gorni) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Stazione Appaltante.

Articolo 21

Proprietà dei beni

1. La Stazione Appaltante, con riferimento all'aggiudicazione dell'appalto e a conclusione del collaudo positivo acquisisce al proprio patrimonio tutti i beni. Prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni ai beni forniti, anche durante il trasporto e la sosta nei locali della Stazione Appaltante, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità della Stazione Appaltante se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

Articolo 22

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature e di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti di questi ultimi, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore potrà menzionare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto del d. lgs. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali. Qualunque violazione in merito comporterà la risoluzione del contratto e la denuncia alle competenti autorità.

Articolo 23

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni – che non siano cagionati con dolo o colpa grave ovvero riferibili a caso fortuito ovvero forza maggiore - eventualmente subiti da parte di persone, tanto dipendenti del fornitore stesso quanto



della Stazione Appaltante, causati dai beni oggetto del presente contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di una polizza assicurativa con massimale pari a €_____ per ciascun sinistro a beneficio della Stazione Appaltante e dei terzi, per l'intera durata del presente contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al contratto. In particolare detta polizza tiene indenne la Stazione Appaltante, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il fornitore possa arrecare nell'esecuzione di tutte le attività di cui al contratto. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la Stazione Appaltante, pertanto, qualora il fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il presente contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 24

Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto e nei suoi Allegati.
2. In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva il diritto, senza onere alcuno per sé, di risolvere anticipatamente il contratto, in qualunque momento, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, nonché nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
 - b) nel caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
 - c) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Stazione Appaltante;
 - d) violazione del divieto di cessione del contratto e dei crediti.
3. In tutti i casi di risoluzione di cui ai commi precedenti, la Stazione Appaltante ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora



restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 25

Recesso

1. La Stazione Appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a. r., nei casi di:
 - a) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;
 - b) giusta causa.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dai Disciplinari di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - iv) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Stazione Appaltante.
4. In caso di recesso da parte della Stazione Appaltante, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..



Articolo 26

Subappalto

1. Il Fornitore, nei limiti ed alle condizioni di cui al Disciplinare di gara, potrà avvalersi del subappalto esclusivamente per l'esecuzione, in tutto o in parte, delle seguenti prestazioni contrattuali:
 - o predisposizione (eventuale), sul piano impiantistico e strutturale, dei locali presso cui saranno installati i beni da fornire secondo quanto disposto dalla documentazione di Gara;
 - o predisposizione ed installazione delle apparecchiature da fornire secondo quanto disposto la documentazione di Gara.
 - o Garanzia del servizio di manutenzione sia che si tratti di servizio con spese a carico del Fornitore sia che si tratti del servizio successivo con spesa a carico della Stazione Appaltante.
2. Il Fornitore si avvarrà ai fini di cui al comma precedente dei soggetti di seguito indicati:
 - a.o _____
 - b.o _____
 - c.o _____
3. L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti della Stazione Appaltante, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste nel presente atto, nei disciplinari tecnici e nella Offerta Tecnica presentata in sede di gara.
4. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti dal Bando di gara e/o dal Disciplinare di gara.
6. Valgono in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 18 Legge n. 55/1990.

Formattato: Rientro: Sinistro: 1.27 cm, Sporgente 0.95 cm, Puntato + Livello:2 + Allinea a: 3.9 cm + Tabulazione dopo: 4.53 cm + Rientra di: 4.53 cm, Tabulazioni: 2.22 cm, Tabulazione elenco + Non a 4.53 cm

Formattato: Puntato + Livello:2 + Allinea a: 3.9 cm + Tabulazione dopo: 4.53 cm + Rientra di: 4.53 cm

Articolo 27

Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto. Sono fatte salve le disposizioni previste dall'art 1220 e seguenti del C.C. in materia di cessione del credito.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Articolo 28

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.



2. Qualora venga promossa nei confronti della Stazione Appaltante una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni la Stazione Appaltante, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico del medesimo contraente.
3. La Stazione Appaltante si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce al medesimo contraente la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

Articolo 29

Responsabile della fornitura

1. Il Fornitore, all'atto della stipula del presente atto, si obbliga a nominare entro 20 giorni dalla stipula del contratto un Responsabile della fornitura che sarà il referente responsabile nei confronti della Stazione Appaltante e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
2. Resta inteso che, per parte sua, la Stazione Appaltante individuerà il proprio referente.
3. Alla data di stipula del presente atto il Fornitore dovrà inoltre rendere noto il nominativo, il numero di telefono e l'indirizzo di e-mail del Responsabile della fornitura.

Articolo 30

Evoluzione tecnica

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente la Stazione Appaltante sulla evoluzione tecnica dei beni oggetto del contratto e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi oggetto del medesimo contratto.

Articolo 31

Clausola compromissoria

1. Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto sarà devoluta alla decisione di un Collegio Arbitrale.
2. Nel caso che la controversia sia tra due sole parti - intendendosi ricorrere questo caso anche quando una delle parti è composta da più soggetti che dichiarino per iscritto comunanza di interessi e nominino congiuntamente un arbitro - il Collegio arbitrale sarà composto di tre arbitri, nominati uno per ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo dai primi due; in caso di mancata nomina del secondo arbitro entro giorni venti dalla nomina del primo e/o di mancato accordo sulla nomina del terzo arbitro entro giorni venti dall'ultima accettazione, il secondo e/o il terzo arbitro verranno designati dal Presidente del Tribunale del capoluogo ove ha sede la Stazione Appaltante, previo ricorso della parte più diligente.



3. Qualora la controversia dovesse insorgere fra tre o più parti, ciascuna di esse nominerà un proprio arbitro con le modalità e nei termini sopra stabiliti. Gli arbitri così nominati procederanno di comune accordo alla nomina di un arbitro - che avrà le funzioni di Presidente - se le parti in lite saranno in numero pari, o di due arbitri - tra i quali verrà scelto il Presidente - se le parti in lite saranno in numero dispari; in difetto di accordo o in caso di mancata nomina di uno o più degli arbitri, alla nomina vi provvederà il Presidente del Tribunale del capoluogo ove ha sede la Stazione Appaltante, con le modalità ed i termini sopra stabiliti.
4. La sede del Collegio Arbitrale sarà il capoluogo ove ha sede la Stazione Appaltante.
5. Gli arbitri giudicheranno secondo il diritto ed osservando le norme del codice di procedura civile e dovranno pronunciare il lodo entro il termine di giorni novanta dalla accettazione della nomina; tale termine resterà sospeso dal 1 agosto al 15 settembre e dal 20 dicembre al 10 gennaio di ciascun anno.
6. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione di talune delle prestazioni oggetto dell'aggiudicazione, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione degli stessi, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare la loro esecuzione; restando inteso che, qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto.

Articolo 32

Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Stazione Appaltante, in relazione a materie non deferibili al giudizio arbitrale di cui all'articolo precedente, rimarrà competente il Foro ove ha sede legale la Stazione Appaltante.

Articolo 33

Treatmento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto del d. lgs. 196/2003 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del contratto medesimo.
2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. La Stazione Appaltante esegue il trattamento dei dati necessari alla esecuzione del contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge.
4. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. Con la sottoscrizione del contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 10 della medesima



Procedura aperta per la fornitura di Apparecchiature occorrenti alla Struttura Centro Trapianti Renali

normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal d. lgs. 196/2003.

Articolo 34

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alla Stazione Appaltante per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 35

Clausola finale

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme le medesime clausole e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte della Stazione Appaltante non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che la medesima si riserva comunque di far valere nei limiti delle prescrizioni riportate nel presente atto.

Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

___, li ___ ___ ___

PER LA STAZIONE APPALTANTE

PER IL FORNITORE

Schema di contratto

Owner: G.Muci

Pagina 24 di 25

Per accettazione del concorrente (timbro e firma).....



Procedura aperta per la fornitura di Apparecchiature occorrenti alla Struttura Centro Trapianti Renali

Il sottoscritto _____, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzazione del contratto), Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 10 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 11 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 12 (Modalità e termini di esecuzione degli obblighi contrattuali), Articolo 16 (Corrispettivi, condizioni migliorative, revisione prezzi patto di riscatto), Articolo 17 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 19 (Penali), Articolo 20 (Cauzione definitiva), Articolo 21 (Proprietà dei prodotti), Articolo 22 (Riservatezza), Articolo 23 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 24 (Risoluzione), Articolo 25 (Recesso), Articolo 26 (Subappalto), Articolo 27 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 31 (Clausola compromissoria), Articolo 32 (Foro competente), Articolo 33 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 34 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 35 (Clausola finale).

PER IL FORNITORE
